

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1677

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1995

---

Istituzione di zona franca nell'area del porto industriale  
di Manfredonia

---

ONOREVOLI SENATORI. - La realizzazione di una «zona franca» in Puglia, nel territorio dei comuni di Manfredonia e Monte S. Angelo, si pone, oggi, non solo come esigenza idonea alla realizzazione di una concreta politica di sviluppo e di rilancio del nostro Mezzogiorno, ma anche e soprattutto, per ridare vita, stimolo ed entusiasmo al tessuto produttivo ed imprenditoriale del nostro Paese. La Puglia rappresenta ormai una regione estremamente depressa sia sul piano economico, sia su quello sociale. Tale disagio è particolarmente avvertito nella provincia di Foggia, in particolare nell'area di Manfredonia - Monte S. Angelo, dove la disoccupazione, determinata dal crollo del settore industriale, ha raggiunto toni elevatissimi.

In questo territorio è necessario fornire, in tempi estremamente brevi, una risposta organica in termini di livelli occupazionali, ripresa ed attuazione di nuovi investimenti, creazione di condizioni favorevoli ai suddetti investimenti.

La nascita e lo sviluppo che si possono oggi ragionevolmente prevedere per il porto

di Manfredonia, struttura organica, perfettamente intermodale, che consente lo scambio marittimo-ferroviario-stradale, attraverso la comunicazione diretta ed integrata tra porto, scalo ferroviario e collegamento autostradale con le aree di sviluppo industriale dell'entroterra, forniscono le motivazioni tecnico-operative necessarie a questo disegno di legge, che si propone di dare adeguata risposta a quanto riportato in premessa.

La proposta di istituire una zona franca nell'area portuale di Manfredonia, oltre che rispondere alle esigenze occupazionali, di investimenti e di riqualificazione delle forze di lavoro locali, è anche del tutto in linea con le direttive ed i regolamenti comunitari (direttiva 69/75/CEE del Consiglio del 4 marzo 1969; direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977; regolamento (CEE) n.2503/88 del Consiglio del 25 luglio 1988, e ancora altre), che, per quanto riguarda le zone franche, sanciscono, anche giuridicamente, la loro importantissima contribuzione allo sviluppo del commercio estero.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione della zona franca)*

1. Al fine di favorire il superamento dei gravi fenomeni di disoccupazione strutturale e di ritardo dello sviluppo, nel rispetto dei regolamenti (CEE) n. 2054/88 del Consiglio del 23 giugno 1988, n. 2562/90 della Commissione del 30 luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituiscono un codice doganale comunitario e del regolamento, n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, è autorizzata la costituzione di una zona franca nel porto industriale di Manfredonia e nell'area, delimitata ai sensi dell'articolo 2, dei comuni di Manfredonia e Monte S. Angelo, in provincia di Foggia.

## Art. 2.

*(Delimitazione della zona franca)*

1. Alla delimitazione della zona franca di cui all'articolo 1 si provvede, d'intesa con la regione Puglia e con gli enti locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali.

## Art. 3.

*(Regime di zona franca)*

1. Il territorio costituito in zona franca ai sensi dell'articolo 1 è considerato fuori dalla linea doganale a norma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43.

2. L'area di cui all'articolo 1 è considerata franca per quanto concerne:

a) i diritti di confine, dazi doganali, sovrimeposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;

c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

3. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata del regime di esenzione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la regione e gli enti locali il cui territorio sia interessato dalla costituzione della zona franca ex articolo 1.

4. È fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità con la normativa comunitaria, vengano istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1 ed operanti nella movimentazione internazionale di merci e prodotti.

5. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nella zona franca di cui all'articolo 1, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nella zona franca di cui all'articolo 1, per merci e prodotti importati.

6. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui al comma 4 godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva.

7. La regione Puglia indica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione.

Art. 4.

*(Costituzione e compiti della società)*

1. Per la gestione della zona franca viene costituita una società per azioni con la partecipazione della regione Puglia, degli enti locali, di enti pubblici economici ed altri organismi o imprese pubbliche e private.

2. La società provvede a definire un programma che indichi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare in regime di zona franca.

3. La società svolge i seguenti compiti:

a) determina le imprese ammesse a operare nella zona franca;

b) assicura il funzionamento, nella zona franca, di un Centro servizi che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte le iniziative, con compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;

c) promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali destinati ad operare nella zona franca;

d) definisce condizioni agevolative per l'acquisto e l'affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali nella zona franca.

4. Il programma e le attività della società di cui al comma 2 dovranno essere approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Le norme regolamentari previste in attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Re-

pubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.